



Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente

RR

N. 676

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e, in particolare gli articoli:

- 53, comma 1, lett. d) del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinare l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- 53, comma 1, lett. d-bis, del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinare l'informativa che le banche devono rendere al pubblico sulle materie espressamente previste nello stesso comma, ivi compresa l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- 67, comma 1, del TUB che replica, ai fini della vigilanza consolidata, lo stesso dispositivo previsto dall'art. 53 del TUB con riferimento al gruppo bancario complessivamente considerato.

VISTO il decreto del 5 agosto 2004 in materia di organizzazione e governo societario, assunto in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR;

VISTO il decreto del 27 dicembre 2006 in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari, assunto in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR;

VISTA la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;

VISTA la direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010 recante, tra l'altro, modifiche alla direttiva 2006/48/CE volte a introdurre regole armonizzate sulle politiche e sulle prassi di remunerazione nell'ambito degli assetti organizzativi e di controllo delle banche, il cui termine di recepimento è fissato al 1° gennaio 2011;

VISTI gli altri indirizzi elaborati in sede internazionale in risposta alla crisi e, in particolare, le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, per assicurare la coerenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione con gli obiettivi di sana e prudente gestione delle banche;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;



Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

DECRETA

Il decreto del 27 dicembre 2006 in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari, assunto in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, è modificato come segue.

1. Dopo l'articolo 5, è introdotto il seguente articolo 5-bis:

“Articolo 5-bis

(Sistemi di remunerazione e incentivazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano i sistemi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari in conformità con gli indirizzi internazionali e la disciplina europea.”

2. L'articolo 7, comma 1, sull'informativa al pubblico, è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano l'informativa da rendere al pubblico sulla situazione patrimoniale e di rischiosità, sulle modalità impiegate per la gestione dei rischi, nonché sui sistemi di remunerazione e incentivazione, prevedendo modalità che favoriscano la fruibilità e comparabilità delle informazioni.”

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì **27 LUG. 2011**

IL MINISTRO - PRESIDENTE